



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DI BIAGIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2014

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, in materia di IVA turistica

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo del presente disegno di legge è teso a regolamentare la disciplina dei beneficiari dell'IVA turistica.

Quello nautico è l'unico segmento del turismo che, incredibilmente, non beneficia dell'IVA turistica. Infatti, tanto per fare un esempio, mentre il *camper* sconta sull'affitto della piazzola del campeggio l'imposta al 10 per cento, la barca, di pari valore, sconta all'ormeggio al transito l'IVA al 22 per cento. Persino altri Paesi nel Mediterraneo assoggettano la nautica a regimi più favorevoli del nostro.

In Italia abbiamo un'unica eccezione, quella della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, che si è dotata di una norma nella legge regionale del turismo, che riconosce i «Marina Resort» - i servizi di accoglienza e messa a disposizione dello specchio acqueo per il pernottato dei turisti a bordo delle proprie unità da diporto - fra le strutture turistiche e ad essi applica l'IVA turistica.

Il disegno di legge mira quindi a recuperare il *gap* competitivo dei nostri operatori introducendo la norma del Friuli-Venezia Giulia nella legislazione nazionale, riconoscendo una precisa categoria di servizi turistici, fino ad oggi non prevista dalla normativa nazionale, che coinvolga una parte residuale dei posti barca dei porti turistici. Non si fa dunque riferimento all'imposta generalmente applicabile alla portualità turistica e ai servizi associati (stabilita dalla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) che rimarrebbe, anche a seguito della revisione normativa, quella ordinaria oggi al 22 per cento.

Le strutture ricettive sono ancora oggi definite dall'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217. Si tratta di una norma ormai abrogata, ma il rimando al suo contenuto da parte della tabella IVA (n. 120, Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) fa sì che siano considerate come strutture ricettive: alberghi, motel, villaggi-albergo, residenze turistiche alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro turistici, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, *bed and breakfast*.

È evidente quindi l'intenzione di questo testo di rimuovere le sperequazioni vigenti in campo turistico, riconoscendo e ricomprendendo pienamente fra le strutture turistiche tutte quelle nautiche, limitatamente alle aree destinate all'offerta del servizio di sosta e pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate in uno specchio acqueo, denominato «marina resort», o in una piazzola a terra, denominata «marina a secco».

Dal punto di vista economico, per quantificare l'impatto di detta riforma normativa occorre partire dal dato degli ormeggi in Italia: il Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti (Cnit 2012) ne annovera un numero di poco superiore ai 150.000, di cui poco meno di 20.000 sono boe e ormeggi provvisori. Dunque ci sono circa 130.000 posti barca, fra questi 40.000 nei marina turistici e 91.000 nei porti polifunzionali pubblici.

Come da circolare del Ministero dei trasporti 5 agosto 1996, n. 47, il 10 per cento dei posti sono destinati all'ormeggio in tran-

sito (cioè per l'affitto giornaliero e stagionale) pari dunque a 13.000 posti barca.

Nel 2011 risultavano inoccupati il 15 per cento del totale degli ormeggi (rilevazione dell'Osservatorio nautico nazionale). Nel 2012, a seguito di politiche rivelatesi recessive, il tasso di abbandono è stato del 26 per cento (rilevazione dell'Osservatorio nautico nazionale). Considerando il costo medio annuo di ormeggio stimato dall'ultimo Rapporto sul turismo nautico, pari a circa 6.000 euro, possiamo stimare un gettito IVA dei posti occupati (con aliquota ordinaria del 22 per cento) non superiore a 15 milioni di euro annui.

L'applicazione dell'imposta turistica al 10 per cento in luogo di quella ordinaria comporterebbe, dunque, nella peggiore delle ipotesi, un mancato gettito per circa 8 milioni di euro ma vanno considerati i benefici per l'erario derivanti dalla rimessa sul mercato

dei suddetti posti barca e a tutti i lavori di manutenzione delle unità (la cui aliquota IVA rimarrebbe al 22 per cento), le accise e l'IVA sui carburanti e tutti i benefici relativi all'indotto generato che supererebbero di gran lunga gli 8 milioni di euro. Va anche considerato l'impatto occupazionale in quanto ogni 3,8 posti barca occupati si genera un posto di lavoro nell'indotto (dati Censis - Rapporto sull'economia del mare).

È acclarato poi che la filiera turistico-nautica garantisce i massimi moltiplicatori - sia del reddito, sia dell'occupazione - di qualunque altro settore del *cluster* marittimo, incluso il croceristico: secondo il Censis, infatti, i dati della nautica sono rispettivamente di 4,5 (economico) e 6,5 (occupazione) a fronte di una media del *cluster* di 2,5 e 1,8 (dati Censis, Rapporto sull'economia del mare).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al n. 120 della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Al numero 120 della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: «e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «e presso porzioni di specchi acquei e piazzali appositamente attrezzati per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno delle unità da diporto,».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore a decorrere dal sesto mese successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.